Circolare 81/2021
Verona – ottobre 2021

TRATTAMENTO FISCALE DEI CONTRIBUTI EROGATI DALL'ENTE BILATERALE AI LAVORATORI

È noto che gli Enti bilaterali, finanziati dai contributi contrattuali a carico di aziende e lavoratori, svolgano attività di sostegno dei lavoratori dipendenti e aziende aderenti in difficoltà economica. Tra queste attività rientra l'erogazione di contributi liberali a favore di lavoratori e imprese, dettate da situazioni eccezionali, come ad esempio quelle determinatesi per l'anno 2020, caratterizzato dalla pandemia.

In relazione ai contributi erogati ai lavoratori (un *bonus* economico straordinario in denaro e in valore fisso), l'Agenzia delle entrate, rispondendo a interpello n. 492/E/2021, chiarisce che, essendo somme sostitutive, ovvero integrative del reddito di lavoro dipendente, essi concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef, con obbligo di applicazione della ritenuta e rilascio della CU.

I tecnici dell'Agenzia chiariscono, poi, che i contributi erogati nei confronti di soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché di lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito di tali soggetti per effetto delle disposizioni emergenziali volte a contenere l'impatto economico negativo connesso all'emergenza COVID-19, in particolare sulle imprese. Per questo motivo l'Ente bilaterale non sarà tenuto ad indicare i contributi erogati nei confronti delle imprese nel modello di dichiarazione dei sostituti di imposta e degli intermediari (modello 770).

Distinti Saluti

Bonesi | Zancanella

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato